



REGOLAMENTO PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

Delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 26/11/2024

PARTE PRIMA

FINALITA' ED AMBITI DI APPLICAZIONE

Articolo 1 - Principi e finalità

1. La finalità del presente Regolamento è quella di assicurare alle persone residenti il soddisfacimento dei livelli essenziali di assistenza e protezione sociale, l'accesso ai servizi integrativi scolastici, così come previsto dalla normativa vigente, tenuto conto dei criteri di trasparenza e nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati.
2. Le prestazioni, i servizi e gli interventi normati dal presente Regolamento si propongono altresì di promuovere il benessere delle persone e la migliore qualità della vita, secondo principi di solidarietà, partecipazione, sussidiarietà e collaborazione con tutti i soggetti pubblici e privati che hanno titolo ad esserne parte attiva.
3. Tali interventi dovranno garantire il rispetto della dignità della persona, la riservatezza sulle informazioni che la riguardano e saranno volti al raggiungimento dell'autonomia personale e/o del nucleo familiare.
4. Questi obiettivi saranno attuati secondo l'ordine delle priorità dei bisogni, con particolare attenzione alle persone più deboli e meno autonome, secondo regole di equità e di partecipazione alla spesa commisurate ai livelli di reddito e di patrimonio di ciascuno.

Articolo 2 - Finalità dei servizi sociali, educativi e scolastici

1. I Comuni programmano, progettano e realizzano la rete degli interventi e dei servizi sociali, educativi e scolastici.
2. Gli obiettivi fondamentali che si intendono perseguire sono i seguenti:
 - a. prevenire e contribuire a rimuovere le cause che possono impedire alle persone di realizzarsi e di integrarsi nell'ambito familiare e sociale e che possono condurre a fenomeni di emarginazione nella vita quotidiana;
 - b. garantire il diritto delle persone al pieno sviluppo della propria personalità ed autonomia nell'ambito della propria famiglia e della comunità locale;
 - c. aumentare il protagonismo e la capacità della comunità di far fronte ai problemi rafforzando i legami sociali, al fine di generare solidarietà e favorire l'aggregazione e l'emersione della domanda in modo informale;
 - d. sostenere la famiglia, tutelare l'infanzia e i soggetti in età evolutiva, con particolare riferimento ai soggetti a rischio di emarginazione;
 - e. garantire l'accesso ai servizi integrativi scolastici favorendone la partecipazione nonché la conciliazione dei tempi delle famiglie;
 - f. promuovere ed attuare interventi a favore di persone non autosufficienti finalizzati al mantenimento o reinserimento stabile al proprio domicilio;

- g. assicurare le prestazioni professionali di carattere sociale ed educativo, secondo le proprie competenze, per prevenire situazioni di difficoltà e sostenere le persone fragili nella individuazione di risorse adeguate ai propri bisogni;
- h. evitare il cronicizzarsi della dipendenza assistenziale.

Articolo 3 – Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità di accesso e di compartecipazione al costo delle prestazioni sociali, delle prestazioni sociali agevolate e della componente socio-assistenziale delle prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria assicurate dal Comune di Zelo Buon Persico, nonché i criteri guida per l'erogazione delle stesse.

2. Nel rispetto dei principi di equità, imparzialità, pari opportunità, trasparenza, presa in carico personalizzata e continuativa, libertà di scelta e al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei richiedenti, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i richiedenti all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese, il Comune, nei limiti delle proprie competenze, garantisce l'erogazione:

- a) dei servizi che costituiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. m), Costituzione;
- b) dei servizi definiti dalla Regione quali livelli ulteriori rispetto a quelli essenziali individuati dallo Stato da garantire nel territorio regionale;
- c) dei servizi definiti dal Comune medesimo quali livelli ulteriori rispetto a quelli di cui alle lett. a) e b) da garantire nel territorio comunale.

Articolo 4 - Destinatari degli interventi e dei servizi

1. I destinatari degli interventi e dei servizi sono le **persone residenti** che si trovano **in condizione di bisogno** così come determinato dalla vigente normativa nazionale e regionale.

2. In base agli indirizzi dettati dalla Regione e ai parametri di seguito definiti, **accedono prioritariamente** alla rete delle unità d'offerta sociale le persone in condizioni di povertà o con reddito insufficiente, nonché le persone totalmente o parzialmente incapaci di provvedere a se stesse o esposte a rischio di emarginazione, nonché quelle sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali.

3. Per le persone comunque **presenti sul territorio ma non residenti**, il Comune di Zelo Buon Persico attiva interventi atti a fronteggiare le situazioni di **bisogno emergenziale**, comunicandolo preventivamente agli altri Comuni e agli Stati competenti e richiedendo a tali enti l'assunzione del caso e gli oneri di assistenza corrispondenti e riservandosi di promuovere azione di rivalsa per il recupero degli oneri sostenuti.

PARTE SECONDA

ACCESSO AI SERVIZI

Articolo 5 - Accesso agli interventi ed ai servizi del sistema integrato

1. In attuazione alla normativa vigente, accedono prioritariamente alla rete delle unità di offerta sociale del Comune di Zelo Buon Persico:
 - a. le persone che si trovano in condizione di difficoltà economiche o con reddito insufficiente, nonché le persone a rischio di emarginazione;
 - b. Le persone per le quali l'Autorità Giudiziaria preveda prescrizioni dettagliate circa l'intervento sociale da attivare;
 - c. situazioni di nuove vulnerabilità, quali famiglie e persone singole in progressiva difficoltà nella gestione del proprio reddito ed a rischio di crescente isolamento e impoverimento;
 - d. nuclei familiari mono-genitoriali con figli minori a carico e nuclei familiari con almeno tre figli;
 - e. persone in condizioni di non autosufficienza.
2. Sulla base degli indirizzi regionali, il Comune di Zelo Buon Persico promuove la necessaria collaborazione ed integrazione con i competenti servizi territoriali per l'accesso alla rete delle unità di offerta socio-sanitarie, considerando e valutando le situazioni di bisogno delle persone secondo un'ottica multidisciplinare.

Articolo 6 - L'accesso alla rete dei servizi

1. Il Comune di Zelo Buon Persico garantisce, attraverso il servizio di segretariato sociale, la più ampia informazione in relazione all'accesso alla rete delle unità di offerta sociale e sociosanitarie;
2. Attraverso il segretariato sociale viene assicurato l'attività di orientamento circa la rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie, oltre che sulle modalità di accesso ed i relativi costi.

Articolo 7 - Istruttoria e valutazione del bisogno

1. Il Servizio Sociale comunale attiva l'istruttoria procedendo alla valutazione della situazione di bisogno.
2. Costituiscono oggetto della valutazione i seguenti elementi:
 - a) la condizione personale dell'interessato, comprensiva della situazione sanitaria, giudiziaria e del rapporto pregresso e attuale con i servizi, compresa la fruizione di altri servizi o interventi erogati dal Comune o da altri Enti e la presenza di forme di copertura assistenziale informale;
 - b) la situazione familiare comprensiva nel caso di minori in età di obbligo scolastico dell'attestazione di iscrizione ad una scuola statale/paritaria;
 - c) il contesto abitativo e sociale;
 - d) la situazione lavorativa;
 - e) la capacità economica del nucleo familiare del richiedente, basata sul valore ISEE e su altri elementi identificativi del tenore di vita utilizzando gli strumenti propri del servizio sociale;

- f) la disponibilità di risorse da parte della famiglia;
 - g) la disponibilità personale di risorse di rete;
 - h) la capacità di gestione di sé e del nucleo familiare;
 - i) la capacità di assumere decisioni;
 - j) la capacità di aderire al progetto concordato.
3. La valutazione della situazione economica è realizzata secondo quanto previsto dal presente Regolamento.
4. La valutazione è finalizzata a definire il profilo di bisogno, sulla base del quale trovano applicazione i criteri di priorità di cui al presente Regolamento.

Articolo 8 - Attivazione su domanda

1. L'accesso ai servizi avviene tramite presentazione di apposita domanda presso il Comune di Zelo Buon Persico da parte dell'interessato, o da suo delegato ovvero, in caso di persone minori o comunque incapaci, della persona esercente una responsabilità legale di rappresentanza.
2. Al fine di promuovere la semplificazione amministrativa e facilitare l'accesso agli interventi e ai servizi, il Comune di Zelo Buon Persico assume un modello di domanda, da utilizzare per l'accesso al sistema dei servizi.
3. Il Comune ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile ai fini dell'istruttoria della domanda. La documentazione, sussistendone le condizioni, s'intende prodotta anche mediante autocertificazione, conformemente alla normativa vigente. La domanda può essere integrata con tutte le notizie, i dati e la documentazione che l'interessato ritiene utili ai fini della valutazione della richiesta.

Articolo 9 - Accesso in situazioni di emergenza-urgenza e forme di istruttoria abbreviata

1. Nei casi di attivazione d'ufficio per situazioni di emergenza, che richiedono la tutela immediata e indifferibile dell'incolumità, della salute e dignità personale, il Servizio Sociale comunale accerta la situazione di bisogno sulla base delle informazioni disponibili, a cui segue l'attuazione dell'intervento, previa autorizzazione preventiva, da parte del Responsabile del servizio.

Articolo 10 - Esito del procedimento

1. In caso di accertamento della situazione di bisogno, a seguito di presa in carico, il Servizio Sociale predispose il progetto di intervento, concordato con l'interessato o con il suo rappresentante, ove possibile, o con la persona che ha presentato la domanda.
2. Per la predisposizione del progetto di intervento viene adottata una metodologia di lavoro che definisce:
- a) gli obiettivi;
 - b) le risorse professionali e sociali attivate;
 - c) gli interventi previsti;
 - d) la durata;
 - e) gli strumenti di valutazione;
 - f) le modalità di corresponsabilizzazione dell'interessato;
 - g) le eventuali modalità di compartecipazione al costo dei servizi, determinata secondo quanto previsto dal presente Regolamento e dalle deliberazioni comunali di determinazione dei contributi/tariffe sulla base dell'Attestazione I.S.E.E.;
 - h) i tempi e le modalità di rivalutazione della situazione di bisogno.
3. In caso di accoglimento della domanda, la sottoscrizione congiunta del progetto sociale da parte del Servizio Sociale territoriale e dell'interessato, o suo delegato, determina l'avvio delle attività previste dal progetto.

4. Nel caso in cui l'accesso all'intervento sia subordinato a graduatoria, la comunicazione dell'accoglimento della domanda contiene i riferimenti da contattare per ricevere informazioni circa gli aggiornamenti.
5. In caso di provvedimento di diniego, sono comunicati contestualmente all'interessato anche i termini e le modalità di ricorso esperibile.
6. Le attività previste dal presente articolo devono essere realizzate, di norma, entro il termine massimo di 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda di accesso, fatte salve le tempistiche della presa in carico da parte dell'Assistente Sociale territoriale, le disposizioni derogatorie previste per legge o da diverse disposizioni regolamentari.

Articolo 11 - Lista di attesa

1. Qualora il Servizio Sociale del Comune non sia in grado di far fronte alle istanze pervenute e ritenute ammissibili, viene redatta una lista d'attesa graduata ai fini dell'accesso all'intervento o al servizio, formulata tenendo conto degli indicatori di priorità di seguito individuati, in relazione alla tipologia degli interventi e dei servizi:

1. Assenza o indisponibilità di una rete familiare ed amicale;
 2. Famiglie mono – genitoriali;
 3. Situazione di accertata precarietà economica, lavorativa, abitativa e/o sanitaria;
 4. Famiglie che stanno sostenendo autonomamente un carico assistenziale da molto tempo;
 5. Famiglie che non beneficiano di altri contributi economici finalizzati alla prestazione di cui si intende fruire.
2. Gli indicatori di priorità di cui al precedente comma 1 possono essere integrati da altri indicatori, elaborati dal Servizio Sociale del Comune ed adeguatamente pubblicizzati in relazione alla presentazione delle domande, al fine di aggiornare i presupposti istruttori del procedimento all'evoluzione del quadro sociale in costante mutamento del Comune.
3. Qualora siano presentate più domande caratterizzate dal medesimo grado di bisogno, la discriminante per la scelta nella priorità all'ammissione al servizio è rappresentata dalla data di presentazione delle domande medesime.

Articolo 12 - Valutazione multi - professionale sociosanitaria

1. In caso di bisogni complessi, che richiedono per loro natura una valutazione multi-professionale di carattere socio-sanitario, il Servizio Sociale comunale invia la richiesta di attivazione alle unità di valutazione competenti e ne recepisce gli esiti; tutto ciò alla luce di quanto previsto dai protocolli territoriali e dalle intese conseguenti alle disposizioni regionali.

Articolo 13 - Cessazione presa in carico

1. Il Servizio Sociale comunale determina la cessazione della presa in carico della persona e/o del nucleo familiare a seguito di:
- a. raggiungimento degli obiettivi previsti e programmati;
 - b. interruzione della collaborazione prevista nel progetto personalizzato;
 - c. assenza di richieste al Servizio Sociale professionale da oltre 6 mesi dall'ultimo intervento;
 - d. trasferimento della residenza.

Articolo 14 - Forme di tutela

1. Al fine di garantire il buon andamento dell'attività e la tutela dei diritti dei destinatari degli interventi, le persone richiedenti sono informate circa le seguenti modalità e gli strumenti di tutela attivabili presso gli Uffici Comunali:
 - a. la presentazione di istanza di revisione/ricorso, in caso di provvedimento di diniego;
 - b. la presentazione di reclami, suggerimenti, segnalazioni, nelle modalità previste dal vigente Regolamento comunale.

Articolo 15 - Trattamento dei dati personali

1. Il Servizio Sociale del Comune di Zelo Buon Persico opera il trattamento di dati personali, anche di natura sensibile, esclusivamente nell'ambito delle proprie attività istituzionali, nei termini e con le modalità previste dall'apposito Regolamento, nonché dalla normativa nazionale di riferimento.
2. Gli incaricati all'accesso sono tenuti a informare i destinatari dei servizi delle modalità di trattamento dei dati e dei diritti collegati.

PARTE TERZA

COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA

Articolo 16 - Compartecipazione alla spesa degli interventi e dei servizi

1. Le prestazioni sociali, le prestazioni sociali agevolate e la componente socio-assistenziale delle prestazioni agevolate socio-sanitarie di natura non prevalentemente sanitaria, sono erogate con compartecipazione alla spesa da parte dei richiedenti, salvo i casi per cui l'accesso non preveda compartecipazione ai costi.
2. Nei casi di compartecipazione al costo, i criteri di determinazione sono definiti ai sensi della normativa vigente e del presente Regolamento.
3. Nei casi in cui sia inadempito l'obbligo di compartecipazione, il Comune, previa formale messa in mora e a seguito di verifiche circa le condizioni del singolo richiedente o del nucleo familiare:
 - a. attiva **l'eventuale interruzione delle prestazioni erogate**, nel rispetto delle disposizioni vigenti e nel rispetto dei diritti costituzionalmente riconosciuti;
 - b. agisce nei modi più idonei ed opportuni per il recupero del credito nei confronti, prevedendo anche forme di rateizzazione.

Articolo 17- Assenza o incompletezza della Dichiarazione sostitutiva unica

1. Nel caso in cui la fruizione di una prestazione comporti una agevolazione legata all'I.S.E.E. e il fruitore non presenti la dichiarazione sostitutiva unica ai fini I.S.E.E., il Comune provvederà ad applicare la compartecipazione massima prevista per la fruizione medesima.
2. Nel caso in cui la fruizione di una prestazione comporti una agevolazione legata all'I.S.E.E. e il cittadino fruitore presenti una dichiarazione sostitutiva unica incompleta o carente, non verrà dato seguito alla richiesta di agevolazione, salvo integrazione da parte del cittadino, a seguito di richiesta dei servizi comunali interessati.
3. Nelle situazioni di dichiarazione non veritiera, eccetto il caso di mero errore materiale, il dichiarante decade dai benefici relativi all'agevolazione economica concessa ed è tenuto alla restituzione delle somme

indebitamente percepite, oltre agli interessi previsti per legge ed alle eventuali spese. È comunque fatta salva l'attivazione di ulteriori provvedimenti previsti a norma di legge.

Articolo 18- Accertamento estraneità in termini affettivi ed economici

1. In assenza di documentazione emessa in sede giurisdizionale, ai fini dell'accertamento delle situazioni di estraneità in termini affettivi ed economici, con riferimento a prestazioni sociali di natura socio-sanitaria e a prestazioni agevolate a favore di minorenni, il Comune provvede, previa istanza formale delle persone interessate e di adeguata istruttoria da parte del Servizio Sociale, nei casi di situazioni già in carico ai Servizi Sociali del Comune, a:

- a. dichiarare il sussistere delle condizioni di estraneità, ovvero;
- b. dichiarare il non sussistere delle condizioni di estraneità, ovvero;
- c. esplicitare l'impossibilità a dichiarare la sussistenza delle condizioni di estraneità.

2. Nei casi di situazioni non in carico ai Servizi Sociali, il Comune, previa istanza formale delle persone interessate, avvalendosi della collaborazione degli operatori comunali e di altri servizi, provvede alla raccolta di elementi ed informazioni ai fini dell'accertamento delle condizioni di estraneità, della sussistenza, ovvero della non sussistenza delle condizioni di estraneità, ovvero dell'impossibilità a dichiarare la sussistenza delle condizioni di estraneità.

Articolo 19 - Definizione della compartecipazione alla spesa del cittadino

1. Ai fini della determinazione della quota di compartecipazione alla spesa degli interventi e dei servizi da parte del richiedente, tenuto conto che l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente differisce sulla base della tipologia di prestazione sociale agevolata richiesta, il Comune definisce per ogni tipologia di intervento e/o di servizio specifiche modalità di calcolo, tenuto conto della necessità di salvaguardare gli equilibri di bilancio.

2. La Giunta Comunale provvede, nella fase di determinazione del sistema tariffario e nel rispetto del presente regolamento e degli equilibri di bilancio, a determinare:

- a. il costo effettivo del servizio, secondo i criteri previsti dalla normativa vigente;
- b. la percentuale di copertura di ciascun servizio ai fini della determinazione della quota di contribuzione;
- c. la quota di contribuzione massima posta a carico del richiedente;
- d. l'eventuale quota minima di contribuzione;
- e. le fasce ISEE;
- f. la struttura della contribuzione seconda la modalità per fasce differenziate di reddito e/o secondo il metodo della progressione lineare.

3. La contribuzione così definita deve in ogni caso garantire la sostenibilità degli oneri da parte della persona richiedente e della sua famiglia.

4. In casi eccezionali e previa adeguata istruttoria, il Servizio Sociale può proporre una riduzione della quota a carico dei richiedenti, da disporsi con provvedimento del Responsabile del Servizio, per le situazioni di particolare gravità che presentino un elevato rischio di esclusione sociale e per le quali la prestazione sociale erogata costituisca condizione essenziale per la riduzione della vulnerabilità sociale, ovvero assuma funzioni imprescindibili di monitoraggio e controllo.

5. Nel caso di indifferibilità e urgenza di provvedimenti a protezione di persone incapaci di provvedere da sé alla propria tutela, su proposta motivata del Servizio Sociale, vengono predisposti gli opportuni provvedimenti.

6. Le tariffe dei servizi sono comunicate alle persone richiedenti al momento della presentazione della domanda di accesso ovvero al momento della comunicazione di accoglimento della domanda stessa.

7. L'Amministrazione Comunale, nel rispetto del presente regolamento e degli equilibri di bilancio, può determinare, in alternativa alla contribuzione posta a carico del richiedente di cui al comma 2, una contribuzione alla spesa sostenuta dall'interessato, prevedendo:

- a. il budget di spesa, rispondente alle necessità rilevate, posto a carico del bilancio comunale;
- b. la contribuzione massima erogabile, sulla base dell'I.S.E.E.;
- c. la contribuzione minima erogabile, sulla base dell'I.S.E.E.;
- d. la struttura della contribuzione, secondo le seguenti modalità: per fasce differenziate delle quote di compartecipazione secondo il metodo della progressione lineare.

Articolo 20 - Effetti di una nuova dichiarazione sostitutiva unica

1. Qualora il richiedente presenti una nuova dichiarazione sostitutiva unica al fine di rilevare i mutamenti delle condizioni economiche e familiari, gli effetti della nuova dichiarazione decorreranno dal primo giorno del mese successivo alla presentazione.

2. Qualora il Comune richieda una dichiarazione sostitutiva unica aggiornata nel caso di variazione del nucleo familiare, gli effetti della nuova dichiarazione decorreranno dal trentesimo giorno successivo alla data di effettiva ricezione della richiesta da parte delle persone interessate.

Articolo 21 - ISEE corrente

1. Al verificarsi delle condizioni previste dalla normativa vigente, il cittadino può richiedere il calcolo dell'ISEE corrente con riferimento a un periodo di tempo più vicino al momento della richiesta della prestazione, al fine di tener conto di eventuali rilevanti variazioni nell'indicatore.

2. Le Attestazioni I.S.E.E., rilasciate secondo le predette modalità, mantengono la loro validità anche dopo il periodo di due mesi, sussistendo l'invarianza delle condizioni, e comunque non oltre il periodo di mesi sei, o nel caso di servizi educativi, per la durata dell'intero anno educativo.

Articolo 22 - Regolamentazione di altri servizi

1. Per quanto concerne la regolamentazione di servizi o interventi non previsti dal presente regolamento, si fa riferimento ai criteri individuati per i servizi di analoga tipologia.

Articolo 23 - Norma finale

1. Il presente Regolamento recepisce ed applica quanto disposto dalla Delibera Regionale n. X/6972 del 31/07/2017 con oggetto "Integrazione alle linee guida per l'uniforme applicazione del D.P.C.M. 159/2013 in Regione Lombardia e la redazione degli atti regolamentari approvate con DGR n.3230 del 6.3.2015";

2. Resta facoltà della Giunta Comunale adottare un successivo provvedimento con cui estendere, a seguito di puntuali verifiche e simulazioni, a quei servizi per cui è prevista la compartecipazione per fasce di reddito, il criterio dell'interpolazione lineare.

Articolo 24 - Riferimento normativo

1. In ciascuno dei provvedimenti di concessione, di sovvenzioni, contributi e sussidi, dovranno essere indicati i criteri e le modalità del presente regolamento (Legge 241/90).

Articolo 25 - Entrata in vigore e abrogazione regolamenti vigenti

1. A far data dall'entrata in vigore del presente Regolamento, ovvero alla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, è abrogata ogni altra disposizione con esso incompatibile.

Articolo 26 - Rinvio ad altre norme

1. Si rinvia al Regolamento ISEE adottato con Delibera di Consiglio Comunale n.29 del 28.07.2016 con oggetto "Regolamento Isee del Comune di Zelo Buon Persico (recepisce la riforma del Dpcm 159/2013 e suoi atti integrativi)" per tutto quanto disposto in riferimento, comprese le adozioni rispetto ai controlli, trasgressori e sanzioni;

2. Si rinvia alla Deliberazione di Consiglio Comunale n.37 del 14.12.2016 con oggetto "Regolamento zonale per la definizione dei criteri di compartecipazione delle famiglie al costo dei servizi diurni per persone con disabilità da parte dell'utenza in ambito del piano di zona del distretto dell'ASST Lodi all'interno dell'ATS Milano Città Metropolitana";

3. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni vigenti in materia ed i principi generali dell'ordinamento giuridico.

ALLEGATO A - REGOLAMENTO PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI AGEVOLATE

TIPOLOGIE DI INTERVENTI E SERVIZI

INTERVENTI DI NATURA ECONOMICA

Articolo 1 - Interventi di sostegno economico

1. Gli interventi di sostegno economico sono finalizzati a sostenere le situazioni di persone residenti nel Comune di Zelo Buon Persico che si trovino in situazioni di grave disagio economico, sociale e a rischio di emarginazione. Il Servizio Sociale professionale valuta gli interventi di sostegno economico finalizzato all'inclusione sociale e al contrasto della povertà con progetti personalizzati a favore delle persone esposte al rischio di marginalità sociale e impossibilitate a provvedere al mantenimento proprio e/o dei familiari.

2. Il contributo può essere erogato nei casi di effettiva adesione al progetto concordato e in presenza di una valutazione di impossibilità ad attivare risorse alternative, per un periodo definito dall'Assistente sociale sulla base del bisogno rilevato.

3. Gli interventi sono attuati nei limiti delle risorse assegnate con il piano esecutivo di gestione finanziaria, definite annualmente dalla Giunta comunale.

4. Il Responsabile competente definisce l'iter organizzativo più idoneo per la valutazione delle istanze.

5. Sono previste le seguenti tipologie di interventi di sostegno economico:

- a. contributi ordinari;
- b. contributi straordinari;

Il valore sarà calcolato dall'Assistente sociale tenendo in considerazione fattori quali la numerosità dei componenti del nucleo familiare, la condizione di occupazione dei componenti adulti, ecc.; il valore dell'Attestazione Isee che non dovrà superare la soglia per l'accesso al contributo economico.

IL CONTRIBUTO ORDINARIO

1. Il contributo ordinario è erogato tramite il "buono spesa"; una misura di sostegno economico finalizzato all'inclusione sociale e al contrasto della povertà con progetti personalizzati a favore delle persone esposte al rischio di marginalità sociale e impossibilitate a provvedere al mantenimento proprio e/o dei familiari.

2. Il contributo può essere erogato nei casi di effettiva adesione al progetto concordato e in presenza di una valutazione di impossibilità ad attivare risorse alternative, per un periodo definito dall'operatore sociale sulla base del bisogno rilevato.

3. La Giunta comunale determina annualmente il valore economico del contributo massimo erogabile ed il valore della soglia di accesso, sulla base dell'I.S.E.E., al "buono spesa".

4. L'entità del contributo ordinario non potrà essere superiore alla differenza tra il limite stabilito per l'accesso ai contributi ordinari e il valore dell'I.S.E.E. del nucleo familiare di riferimento e comunque non oltre il valore economico del contributo massimo erogabile.

5. La domanda di contributo ordinario tramite "buono spesa" è esaminata dal Servizio Sociale professionale del Comune che, avvalendosi degli strumenti propri di valutazione, esamina e valida la proposta.

6. La concessione del "buono spesa" è uno strumento che si inserisce all'interno dell'elaborazione di un progetto personalizzato, finalizzato al recupero dell'autonomia individuale e/o familiare.

7. Il progetto personalizzato può prevedere il coinvolgimento dell'interessato e dei componenti del nucleo familiare di riferimento in lavori di utilità pubblica ovvero in attività a favore di enti ed associazioni convenzionate con il Comune.

8. In caso di mancato rispetto di quanto previsto nel progetto personalizzato, il Servizio Sociale provvede alla sua ridefinizione ovvero alla sua interruzione nel caso di indisponibilità delle persone interessate, nonché alla eventuale richiesta di restituzione del contributo già percepito.

IL CONTRIBUTO STRAORDINARIO

1. Il contributo straordinario è una misura di sostegno economico finalizzata a integrare il reddito familiare quando ricorrono situazioni straordinarie o eccezionali che compromettono gravemente e temporaneamente l'equilibrio socioeconomico del nucleo familiare.

2. L'entità del contributo è proposta dal Servizio Sociale sulla base della situazione contingente straordinaria nella misura strettamente necessaria al superamento della condizione di bisogno.

3. L'importo massimo del contributo è aggiornato periodicamente, con apposito atto del comune.

4. Coloro che beneficiano di un intervento economico straordinario non possono ricevere eventuali sussidi continuativi per il mese di erogazione del contributo una tantum.

5. La concessione del contributo straordinario è vincolata alla elaborazione di un progetto personalizzato, finalizzati al recupero dell'autonomia individuale e/o familiare.

6. Il progetto personalizzato può prevedere il coinvolgimento degli interessati e dei componenti del nucleo familiare di riferimento in lavori di utilità pubblica ovvero in attività a favore di enti ed associazioni convenzionate con il Comune.

7. In caso di mancato rispetto di quanto previsto nel progetto sociale, il Servizio Sociale provvede alla sua ridefinizione, ovvero alla sua interruzione, nel caso di indisponibilità delle persone interessate, nonché alla eventuale richiesta di restituzione del contributo già percepito.

INTERVENTI E SERVIZI A FAVORE DELLA FAMIGLIA E DEI MINORI

Articolo 2 – Asilo Nido Peter Pan

1. L'Asilo Nido attua un servizio educativo – assistenziale di interesse pubblico volto a favorire la crescita dei bambini fino ai 3 anni.

2. E' prevista la compartecipazione Comunale al costo del servizio, secondo quanto stabilito dall'art. 19 del presente Regolamento.

3. La Giunta Comunale annualmente stabilisce, nella fase dell'approvazione del costo Nido annuale, la struttura della contribuzione, che per il servizio è considerata una compartecipazione economica Comunale alle spese sostenute dall'utente (ovvero una riduzione del costo retta fissa mensile dell'effettiva frequenza al Nido del beneficiario, che il Comune erogherà direttamente all'Ente Gestore), in relazione alla situazione economica del nucleo familiare per fasce ISEE, tenendo conto di eventuali assenze che riducono la quota mensile dovuta.

Articolo 3 - Servizio di Refezione Scolastica Scuola Primaria Istituto Comprensivo Zelo B.P.

1. Il Comune fornisce il servizio di refezione scolastica presso la scuola primaria dell'Istituto Comprensivo di Zelo B.P., presente sul territorio comunale.

2. Lo scopo del servizio di mensa scolastica è quello di integrare il tempo del pasto nel tempo scuola, in quanto momento collettivo ed educativo che favorisce la frequenza e la integrazione al sistema scolastico.

3. E' prevista la compartecipazione Comunale al costo del servizio, secondo quanto stabilito dall'art. 19 del presente regolamento.

4. La Giunta Comunale annualmente stabilisce, nella fase di approvazione annuale del costo singolo pasto, la struttura della contribuzione, che per il servizio di refezione scolastica è considerata una compartecipazione

economica Comunale alle spese sostenute dall'utente (ovvero una riduzione del costo singolo pasto che il Comune erogherà direttamente all'Ente Gestore), in relazione alla situazione economica del nucleo familiare per fasce ISEE, tenendo conto di eventuali assenze che riducono la quota mensile dovuta.

INTERVENTI E SERVIZI A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA' E ANZIANI

Articolo 4 - Servizio di Assistenza domiciliare (S.A.D.)

1. Il servizio di assistenza domiciliare è finalizzato a favorire il permanere delle persone anziane e/o persone con disabilità nel proprio ambito familiare e sociale, migliorando la loro qualità di vita, nonché quella della famiglia d'appartenenza. L'intervento offerto è finalizzato altresì ad evitare rischi di ricoveri impropri in strutture sanitarie o in residenze sanitarie – assistenziali.
2. I servizi di assistenza domiciliare si compongono di prestazioni di natura socioassistenziale, erogate in integrazione con i servizi socio-sanitari previsti dai servizi territoriali competenti, nonché con le attività ed i servizi di varia natura assistenziale prodotti da altri soggetti pubblici e privati nell'ambito del sistema locale dei servizi sociali.
3. Il Servizio di assistenza domiciliare è erogato tramite figure professionali qualificate, integrato eventualmente da altre figure professionali attivabili a domicilio per riordino, pulizie, commissioni, ecc..
4. La modalità, la tipologia delle prestazioni e la frequenza degli accessi al domicilio sono definiti nel progetto di assistenza.
5. E' prevista la compartecipazione dell'utenza al costo del servizio secondo quanto stabilito dall'art. 19 comma 2 del presente regolamento.
6. La Giunta Comunale stabilisce per il servizio, nella fase di determinazione delle tariffe, la struttura della contribuzione.
7. La quota a carico dell'utenza verrà calcolata in base al numero di interventi effettuati nel mese moltiplicate per la tariffa unitaria individuata in base alla fascia Isee di riferimento.

Articolo 5 - Pasti al domicilio adulti

1. Il servizio di erogazione di pasti a domicilio è volto a garantire autonomia di vita alle persone nella propria abitazione e nel proprio ambiente familiare, a prevenire e rimuovere situazione di bisogno ed ad evitare, per quanto possibile, il ricovero definitivo in strutture residenziali. L'erogazione di pasti giornalieri a domicilio risponde ad un bisogno di carattere assistenziale, specie se prive di reti familiari.
2. Sono destinatari del servizio le persone residenti nel Comune di Zelo Buon Persico in condizione di necessità d'aiuto per il soddisfacimento del pasto giornaliero (pranzo), sulla base di un criterio di priorità esclusivamente determinato dall'effettivo stato di bisogno della persona o del suo nucleo familiare.
3. La Giunta Comunale annualmente stabilisce, nella fase di approvazione del costo singolo pasto, la struttura della contribuzione, che per il servizio di pasti a domicilio è considerata una compartecipazione economica Comunale alle spese sostenute dall'utente (ovvero una riduzione del costo singolo pasto che il Comune erogherà direttamente all'Ente Gestore), in relazione alla situazione economica del nucleo familiare per fasce ISEE, tenendo conto di eventuali assenze che riducono la quota mensile dovuta.

Articolo 6 - Servizi diurni semi-residenziali per persone con disabilità

1. La Giunta Comunale, in riferimento all'adozione di norme zonali sulla compartecipazione ai costi dei servizi diurni semi-residenziali per persone disabili ed ai sensi dell'art 19 del presente regolamento, stabilisce annualmente, la struttura della contribuzione dei fruitori.
2. I servizi diurni semi-residenziali sono:

Il Centro Socio – Educativo (C.S.E.)

1. Il Centro Socio-Educativo è una struttura territoriale rivolta a persone portatrici di una disabilità intellettiva e/o fisica di livello medio, che non presentano disturbi psicopatologici rilevanti e che hanno, di norma,

compiuto il sedicesimo anno di età ed assolto l'obbligo scolastico. Queste persone hanno, quindi, lievi compromissioni dell'autonomia nelle funzioni elementari ed è per loro programmabile un percorso formativo non solo di mantenimento, ma soprattutto di sviluppo delle autonomie acquisite.

2. Il Centro Socio-Educativo offre prestazioni e interventi integrati di tipo educativo, riabilitativo e socializzante finalizzate a garantire un processo formativo che permetta il raggiungimento di una vita la più possibile autonoma e integrata. E' finalizzato all'acquisizione e al potenziamento dell'autonomia personale e sociale, alla crescita globale della persona e al suo accompagnamento nel progetto di vita adulta. Le attività del Centro Socio Educativo sono, infatti, finalizzate all'integrazione delle persone con disabilità nella vita sociale del territorio.

Il Centro Diurno Disabili (C.D.D.)

1. Il Centro Diurno Disabili è una struttura territoriale rivolta a persone in situazione di disabilità grave, di norma ultra-diciottenni (salvo servizi specifici accreditati per minori disabili) con notevole compromissione dell'autonomia nelle funzioni elementari, che abbiano assolto l'obbligo scolastico e per le quali non è programmabile un percorso di inserimento lavorativo o formativo.

2. Il Centro Diurno Disabili offre prestazioni e interventi integrati di tipo educativo, riabilitativo e di assistenza.

Il Servizio di Formazione all'Autonomia (S.F.A.)

1. Finalità del servizio è favorire l'inclusione sociale della persona potenziando e sviluppando le sue autonomie personali. Lo S.F.A. si connota come servizio "leggero" e territoriale, con una sede per lo più a valenza organizzativa e con sedi esterne radicate e integrate nel territorio. I destinatari di questo servizio sono persone con disabilità in possesso di abilità o potenzialità da spendere per il proprio futuro negli ambiti: - dell'autodeterminazione, - dell'autostima - della maggiore autonomia familiare, sociale e professionale. Il servizio contribuisce, inoltre, all'acquisizione di prerequisiti di autonomia utili all'inserimento professionale in raccordo con i servizi deputati all'inserimento.

Articolo 7 - Servizi residenziali per persone con disabilità e persone anziane

1. I servizi residenziali sono rivolti a persone con disabilità grave o persone anziane con un livello di compromissione funzionale tale da non consentirne la permanenza a domicilio.

2. Il Comune, nell'ambito delle attività poste in essere a favore delle persone con disabilità e delle persone anziane, prevede, in mancanza di soluzioni alternative validamente perseguibili, l'inserimento in strutture protette (Residenze Sanitarie Assistenziali, istituti, comunità e strutture analoghe che danno continuità di servizio 24 ore su 24).

3. L'Assistente Sociale territoriale del Comune verifica preventivamente l'effettiva impossibilità del mantenimento dell'anziano o la persona in condizione di disabilità grave nel proprio ambito familiare, anche tramite il ricorso agli altri servizi di rete, con particolare riferimento ai Servizi di Assistenza Domiciliare, Assistenza Domiciliare Integrata, Centri Diurni e Assegni di cura.

4. A seguito delle attività al precedente punto 3, l'intervento del Comune si concretizza nelle seguenti azioni:

- a. indirizzare i richiedenti, in relazione alle modalità di accesso, alle strutture residenziali accreditate;
- b. contribuire con interventi economici, a favore dei cittadini residenti in condizione economica insufficiente, a provvedere alla copertura integrale della retta di ospitalità.

Articolo 8 - Concessione della integrazione della retta alberghiera

1. Fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti i residenti dalla Costituzione e dalla normativa in materia, l'integrazione della quota socio-assistenziale della retta a carico dei Comuni è assunta, nell'ambito delle risorse economiche a disposizione e nel rispetto degli equilibri di bilancio, nei confronti delle persone che non risultano in grado di provvedere alla sua copertura totale o parziale.

2. La Giunta Comunale annualmente stabilisce la struttura della contribuzione per l'accesso alle strutture residenziali, nella fase di determinazione delle tariffe.

3. La misura massima dell'intervento economico integrativo comunale è stabilita dalla Giunta Comunale in base alla fascia I.S.E.E. di riferimento. L'effettiva contribuzione a carico dell'ente viene stabilita mediante la definizione di un progetto individualizzato che terrà conto altresì dell'ulteriore apporto di risorse da parte del beneficiario e/o della relativa rete familiare.

4. Per la valutazione dell'integrazione della quota socio-assistenziale della retta a carico del Comune, si applicano anche i criteri nella Delibera Regionale n. X/6972 del 31/07/2017 con oggetto "Integrazione alle linee guida per l'uniforme applicazione del D.P.C.M. 159/2013 in Regione Lombardia e la redazione degli atti regolamentari approvate con DGR n.3230 del 6.3.2015".

5. L'integrazione della retta è versata di norma direttamente alla struttura residenziale in deduzione della quota alberghiera a carico dell'assistito, a seguito di delega della persona richiedente l'integrazione.

Articolo 9 – Servizio di trasporto scolastico persone con disabilità

1. È definito Trasporto Scolastico il servizio volto a garantire la mobilità degli alunni in possesso di certificazione ai sensi della L.104/92 attivato in alternativa ai mezzi pubblici ed esclusivamente per il tragitto casa/scuola – scuola/casa.

2. Il servizio viene erogato a domanda individuale ed è sempre gratuito.

Articolo 10 – Servizio di trasporto sociale non obbligatorio

1. È da intendersi Trasporto Sociale un servizio volto a consentire la mobilità delle persone con disabilità specifiche e limitanti l'autonomia negli spostamenti.

2. Non essendo obbligatorio viene attivato, nel limite delle risorse disponibili, in via sussidiaria ed in alternativa ai mezzi di trasporto pubblico, laddove non vi siano risorse familiari in grado di soddisfare tale necessità per ragioni documentabili.

3. Per Trasporto Sociale continuativo non obbligatorio si intende il trasporto per l'accesso alle strutture sanitarie diurne per disabili. Per Trasporto Sociale occasionale non obbligatorio si intende il trasporto per l'accesso alle strutture sanitarie per persone disabili e anziane che rispettino i requisiti specificati successivamente.

4. Il Trasporto Sociale non obbligatorio e occasionale per le visite mediche/terapie e per l'accesso alle strutture socio-sanitarie diurne per disabili viene svolto da volontari aderenti al Progetto dell'Ente denominato "Renditi Utile", per i quali è attiva una copertura assicurativa, con l'utilizzo di mezzi di proprietà comunale.

5. Possono effettuare richiesta per il servizio di Trasporto Sociale non obbligatorio occasionale per lo svolgimento di visite mediche/ terapie le persone residenti nel Comune di Zelo Buon Persico che siano in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

1. invalidità accertata pari o superiore al 67% privi di risorse familiari che possano soddisfare le necessità di trasporto per ragioni documentabili;

2. anziani impossibilitati a guidare ed a spostarsi con i mezzi pubblici per patologie fisiche accertate, che debbano recarsi presso strutture sanitarie pubbliche per visite o terapie e che siano privi di risorse familiari che possano soddisfare le necessità di trasporto per ragioni documentabili.

6. L'ammissione al servizio è subordinata a:

a) Disponibilità di posti;

b) Compatibilità date/orari con l'organizzazione complessiva del servizio;

c) Disponibilità e presenza degli operatori volontari;

d) Presenza di idonea documentazione relativamente ai requisiti d'accesso.

7. Le richieste per il Trasporto Sociale non obbligatorio occasionale per le visite mediche/terapie dovranno pervenire al Comune con 5 giorni di anticipo.

8. La Giunta Comunale annualmente stabilisce, nella fase di approvazione delle tariffe, la struttura della contribuzione ai servizi di Trasporto Sociale non obbligatorio.

9. I servizi verranno effettuati dal lunedì al venerdì dalle ore 7.00 alle ore 17; non saranno accettate richieste fuori dagli orari indicati.

10. In caso di maltempo (neve/ghiaccio) o eventi non prevedibili (es. guasto del mezzo), il servizio verrà sospeso.

11. A fronte di norme di comportamento non osservate, mancati pagamenti, variazione della condizione di necessità da parte del beneficiario del servizio (o del nucleo familiare a cui lo stesso appartiene), per sopravvenuta indisponibilità o cambiamenti di risorse finanziarie e/o organizzative necessarie alla gestione del servizio da parte dell'Ente, sarà possibile prevedere l'interruzione o la modifica del servizio di trasporto sociale per le visite mediche/terapie e per l'accesso alle strutture socio-sanitarie diurne per disabili, trattandosi di prestazioni per cui non è prevista l'obbligatorietà da parte dell'Ente.

Art. 11 INSERIMENTI IN COMUNITA' DI MINORI O IN AFFIDAMENTO ETEROFAMILIARE

Per i minori per cui si sia reso necessario l'inserimento in comunità educativa residenziale o presso una famiglia affidataria non parentale, su disposizione della competente Autorità Giudiziaria, il Comune provvederà ad anticipare la spesa della retta di ogni inserimento comunitario/affido etero familiare.

I genitori sono tenuti al rimborso, in base alla effettiva capacità contributiva, della spesa anticipata dal Comune. E' da chiarirsi che, in base alle disposizioni contenute nell'art. 30 comma 1 della Costituzione, dell'art. 147 del codice civile, dell'art. 315 bis del codice civile comma 1 e dell'art. 337 ter comma 4 del codice civile, con l'allontanamento del minore non viene meno l'obbligo dei genitori al mantenimento del figlio. Essi mantengono lo status di genitori, anche se un figlio minore viene collocato altrove. Il dovere al mantenimento dei figli resta valido anche per i genitori dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale.

Nei casi di inserimento in struttura di minori, consensuali o disposti dall'Autorità Giudiziaria in sede civile o amministrativa, il Comune assume l'onere della retta alberghiera della struttura. I genitori, anche in presenza di decadenza della responsabilità genitoriale, sono tenuti a compartecipare al pagamento della retta di accoglienza in Comunità Educative Residenziali o Diurne, o al pagamento della parte eccedente la quota sanitaria per l'accoglienza in Comunità Terapeutica Riabilitativa Protetta (C.T.R.P.) o Comunità Educativa Riabilitativa (C.E.R.) dei figli minori.

La compartecipazione viene definita nel progetto sociale individualizzato, considerando la situazione socio-economica del nucleo familiare attraverso l'Attestazione Isee ordinario o Isee minorenni in caso di genitori non coniugati tra loro e non conviventi. In tale situazione, con riferimento all'Isee ordinario, il nucleo familiare di riferimento non comprende il/i minore/i inseriti in contesto comunitario, a norma dell'art. 3, comma 4, del D.P.C.M. 159/2013.

La quota di compartecipazione dovuta dai genitori viene calcolata sulla spesa effettiva sostenuta dal Comune. La somma stabilita deve essere versata al Comune mensilmente. Nel caso in cui non venga presentata l'Attestazione Isee nei tempi fissati dal Comune, si procede all'assegnazione della quota massima fino alla successiva presentazione dell'Isee. La Giunta comunale stabilisce annualmente le tariffe di riferimento.

La quota a carico della famiglia può essere disposta direttamente dal Giudice.

ART. 12 RECUPERO DEL CREDITO

Il rifiuto della famiglia al pagamento o contribuzione della retta, come previsto dall'art.12, ove vi siano le condizioni, giustifica una segnalazione all'Autorità Giudiziaria per mancata assistenza materiale del figlio/a.

In caso di inadempienza si procederà in primo luogo all'invio di apposita diffida di pagamento; potrà essere concordato con gli interessati un piano di pagamento scaglionato in presenza di difficoltà economiche.

In caso di ulteriore inadempienza si valuterà l'attivazione della riscossione coattiva, così come previsto dalla normativa vigente, e si potrà prevedere, in relazione agli inserimenti di carattere consensuale e se del caso, la dimissione del minore. Il procedimento coattivo di pagamento sarà comprensivo dei relativi oneri di procedura ed eventuali interessi di mora. Va ricordato a tale proposito che il rifiuto della famiglia alla contribuzione, ove vi siano le condizioni per garantirla, può indicare stato di abbandono e giustificare una segnalazione al Tribunale per i minorenni per mancata assistenza materiale del figlio/a.